



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER
APPLICAZIONE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI
REGOLAMENTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 24
in data 15.06.2001

REGOLAMENTO.

Art. 1 . Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali.

Art. 2 . Applicazioni di disposizioni della legge n. 689/1981 .

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge n. 689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma I dell'articolo e del limite massimo nel decuplo del minimo , come dettato dal comma II dell'articolo medesimo.

Art. 3 . Pagamento in via breve .

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

Art. 4 . Disposizioni finali e transitorie .

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi , munito degli estremi della deliberazione di approvazione .
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti del comune di Ranica sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.